

Verbale dell'adunanza del 24 giugno 1919

Preiede il Vice Presidente.

Sono presenti: il Consigliere Delegato Benincucci; i Consiglieri
 Anacletio, Clerici, Ciurra, Piretti, Polini e Verardo ed
 i Sindaci Bruneliatto, Gatti ed Orli.

I Comunicazioni del Consigliere Delegato.

Produzione.

Riferendo su l'andamento della produzione, il Consigliere dele-
 gato comunica che a tutto il 20 giugno corrente, dal 1° gennaio
 sono state presentate 9099 proposte di affari di assicurazione per
 L. 89.572.925 di capitale. Sono state emesse 7719 polizze per
 L. 77.526.651, e ne sono state perfezionate 5258 per L. 54.416.257
 di capitale assicurato.

Nella gestione speciale dei rischi ordinari di navigazione du-
 rante il mese di maggio furono complessivamente assicurati, fra navi e
 merci, L. 474.748.128, con un incasso di premi, al netto di provvigioni,
 di L. 2.540.662.

La produzione complessiva delle Compagnie autorizzate dal
 1° gennaio al 20 giugno corr. ha raggiunto 1358 polizze, per lire
 21.447.202 di capitale assicurato.

La situazione, al 16 giugno corrente, delle disponibilità
 liquide era la seguente:

Proprietà dell'Istituto (gestione ordinaria)

Buoni del Tesoro ordinari 5% cap nom	50.000.000
Buoni in corso di acquisto	1.000.000
<u>Gestione cassa pensioni: Buoni del Tesoro ord 5%</u>	14.610.000
<u>Gestione rischi ordinari di navigazione: Buoni del Tesoro</u>	8.912.800
Credito verso Amministrazioni dello Stato per premi	14.413.422,12
<u>Gestione rischi di guerra in navigazione: Buoni del Tesoro</u>	514.756,900
Saldo conto corrente Banca d'Italia	1.325.000
Credito verso Amministrazioni dello Stato	150.693.177,62

Incassi.

Il Consigliere delegato riferisce da ultimo che il servizio di incassi presso le Agenzie Generali procede in modo allai regolare e soddisfacente.

Dal gennaio a tutto il mese di maggio le sono incassate L. 32.526.150,23, con una differenza in più di L. 9.770.811,07 in confronto al corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Siiona rilevare che la maggior parte degli Agenti Generali attribuiscono questo miglioramento degli incassi al buon funzionamento del nuovo servizio di controllo ispettivo.

Personale.

Il Consigliere delegato comunica che, dopo le deliberazioni adottate dal Consiglio nei riguardi del Personale, questo ha tenuto qualche riunione, ed egli ha avuto diversi colloqui con una Commissione incaricata di esprimere i desideri del personale, specialmente in ordine all'orario di ufficio ed al trattamento di quiescenza.



È lieto di aggiungere che, in una numerosa assemblea tenuta poche ore or sono, è stato approvato a grande maggioranza un ordine del giorno esprimente la fiducia del personale nella Direzione dell'Istituto.

II. Sezione di credito Edilizio presso l'Istituto Nazionale della cooperazione.

Il Consigliere delegato ricorda che il decreto luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 455, portante provvedimenti per favorire la costruzione di case popolari ed economiche, prevedeva la costituzione, presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, di una sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio, come ente giuridico per sé stante, con patrimonio separato e gestione a parte.

È stato in partenza conferendo, a fondo perduto, 10 milioni per la costituzione del capitale di fondazione. A completare il capitale possono contribuire tutti gli istituti autorizzati ad esercitare il credito per la costruzione di case popolari ed economiche, tra i quali è compreso l'Istituto Nazionale della Assicurazioni. Questo, in massima, aveva già aderito a contribuire alla formazione del capitale di fondazione con uno apporto di L. 10.000.000 con uguale somma in contribuire la Cassa Nazionale di Previdenza; e con L. 500.000 il Monte di Pietà di Roma, sicché il capitale di fondazione risulta complessivamente di L. 20.500.000.

Avverte però il Consigliere delegato che con questo contributo



61
to alla costituzione del capitale della Sezione di credito edilizio, l'Istituto intende di esaurire la facoltà datagli nel 1915, di concedere mutui a Società cooperative per costruzione di case popolari, per 6 anni, entro il limite di 2 milioni all'anno.

Negli riferimenti quindi gli accordi corsi fra l'Istituto, il Ministero della Industria e la Camera Nazionale di Previdenza per la formulazione dello Statuto della Sezione di credito edilizio, soffermandosi su una difficoltà che ha potuto essere superata.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere delegato della Sezione dovranno essere gli stessi dell'Istituto della cooperazione.

Gli altri sei membri del Comitato di Amministrazione, secondo le intenzioni che erano state stabilite nello studio dello Statuto, debbono essere delegati dagli Istituti partecipanti alla formazione del capitale.

Si tentò di introdurre in questa parte dello Statuto una modificazione sostanziale che era appoggiata dal Ministero della Industria, perché due dei membri del Comitato di Amministrazione fossero eletti in propria rappresentanza, dagli enti stessi che dovranno fornire il credito. Negli, d'accordo coi colleghi del Comitato Permanente, si opposero vivamente alla adozione di questo criterio, ed il Ministero della Industria non vi ha insistito.

Ora, l'Onorevole Ministro della Industria e del Commercio ha espresso il desiderio che si adunasse alla costituzione della Sezione autonoma di credito edilizio prima che egli lasci il Ministero, in

In seguito alla crisi del Gabinetto si è stato stabilito che la costituzione abbia luogo domani.

Ad invito del Presidente, il Consigliere Segretario di qui, di lettura dello schema di Statuto concordato, che qui di seguito si trascrive:

Schema di Statuto per la Sezione di Credito Edilizio -

Titolo 1°

Costituzione Capitale

Art. 1°

È costituita presso l'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione con sede in Roma, una Sezione autonoma per l'esercizio del Credito Edilizio.

La Sezione per l'esercizio del Credito Edilizio, costituita in un Ente giuridico a sé, distinto dall'Istituto medesimo, avrà patrimonio separato e gestione a parte.

Art. 2°

La Sezione per il Credito Edilizio ha lo scopo di agevolare mediante prestiti e mutui ipotecari la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche agli Enti indicati nell'art. 3 del D. L. 23 marzo 1919, n. 455.

Il capitale non ancora impiegato in prestiti o in mutui dovran



(66)
non essere investite in titoli dello Stato o garantite dallo Stato.

Art. 5°

La Sezione ha un capitale di fondazione di L. 30.500.000 formato con i contributi di cui all'art. della convenzione costitutiva.

Le 10 milioni rappresentanti il concorso dello Stato sono conferiti senza riserva di alcun diritto e a fondo perduto finché la Sezione sarà in esercizio.

Il capitale della Sezione è suddiviso ai fini effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative e non negoziabili di L. 100.000. ciascuna.

Oltre le quote di Capitale conferite all'atto della costituzione, ed. consenso del Comitato Amministratore, potranno essere accettati nuovi versamenti di capitale da parte, sia di tutti partecipanti all'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, sia degli Istituti indicati nell'art. 1 del D. L. 23 marzo 1919 n. 455.

Le quote di Capitale non sono cedibili senza il consenso del Comitato Amministratore.

Art. 4°

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata al contributo da essi rispettivamente sottoscritto, anche quando i loro rappresentanti partecipino all'amministrazione della Sezione.

Art. 5°

Il Capitale conferito dai Partecipanti è versato per quattro

decimi all'atto della costituzione; e per il rimanente a richiesta del Comitato Amministratore. I versamenti dovranno essere richiesti con un preavviso di due mesi. Trascorsi quindici giorni dalla data fissata per i versamenti, il Partecipante che non li avesse effettuati sarà diffidato dal Comitato mediante lettera raccomandata, al pagamento, entro 15 giorni del capitale e degli interessi, nella misura del 6% per ritardo. Trascorso questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e le quote o frazioni di quote su esso conferite, saranno devolute al fondo di riserva. I partecipanti, col consenso del Comitato possono anticipare, in tutto o in parte, il versamento dei decimi delle loro quote.

Il capitale conferito dallo Stato è versato in quanto ai 2/3 all'atto della costituzione e il resto gradatamente a richiesta del Comitato in correlazione coi versamenti degli altri partecipanti.

- Titolo II -
 - Operazioni -
 - Art. 6° -

Le forniture relative ai lavori di costruzione in corso e fino al loro compimento possono essere consentite completamente fino a concorrenza del capitale versato e per quelle costruzioni per le quali sia stabilito il contributo degli interessi da parte dello Stato.

Le forniture suddette sono fatte con la garanzia di pri



una ipoteca e in ragione della costruzione constatata con regola
 ri certificati di avanzamento, debitamente controllati e dei pa-
 framenti eseguiti per i lavori nella misura e con le modalità
 da stabilirsi dal Comitato Amministrativo e fino a un massi-
 mo di tre quarti dell'importo effettivo della costruzione a condi-
 zione che, quando la Sezione non si allunga di concedere il mutuo,
 esista l'impegno di compirlo da parte di uno degli altri enti
 autorizzati.

- Art. 7° -

Nel caso che la continuazione e il compimento della costru-
 zione siano ottenuti dalla Sezione, questa, a costruzione compiuta,
 procederà entro il più breve termine alla vendita della casa dando
 possibilmente la preferenza all'ente che aveva iniziata la costruzione
 qualora ella abbia interamente soddisfatto ogni suo debito verso
 la Sezione.

Se la vendita della casa non possa effettuarsi subito, la
 Sezione potrà, con l'autorizzazione del Ministero per l'Industria,
 Commercio e Lavoro, emettere obbligazioni per un ammontare corrispon-
 dente al 75% del valore accertato dell'immobile, garantendole con pri-
 ma ipoteca sull'immobile stesso.

- Art. 8° -

I mutui ipotecari saranno concessi contro prima ipoteca
 e non potranno eccedere il 75% del valore accertato degli immobili
 costituiti in ipoteca.

Si considerano come fatti in prima ipoteca anche i pre-



stati mediante i quali sono rimborsati i crediti già inseriti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca della Sezione diventa prima.

Art. 9°.

I mutui della Sezione di Credito Edilizio sono fatti per contante. Gli potranno essere rimborsati in un termine da 10 a 50 anni.

Art. 10°.

I mutui saranno rimborsabili con il sistema dell'ammortamento.

L'ammortamento del mutuo avverrà mediante mensuralità comprendenti l'interesse, la quota di ammortizzazione e gli accessori (diritti di commissione, diritti variabili ecc.)

Il mutuatario deve dimostrare di essere in grado di pagare puntualmente le mensuralità dovute.

Art. 11°.

L'interesse a carico del mutuatario sui mutui della Sezione non può eccedere la misura del 6% in ragione d'anno.

Il mutuo può essere concesso solo quando il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi per i prestiti contemplati dall'art. 6 del D. L. 23 marzo 1919 n. 455 raggiunga almeno il 3%.

La misura del compenso dovuto alla Sezione dal mutuatario per spese di commissione e di amministrazione, sarà determinata dal Comitato Amministrativo; a carico del mutuatario rimangono tutte le eventuali tasse dovute sui mutui, nonché le spese per la trat.



10.
zione del mutuo, per la stipulazione del contratto e per ogni altro accessorio.

- Art. 12° -

Se il mutuatario sia arretrato di una semestralità, la Sezione ha facoltà di iniziare il procedimento esecutivo di espropriazione e di chiedere intanto la nomina di un sequestratario che provveda all'incasso dei fitti, e di ogni altro credito e al pagamento della semestralità scaduta e delle altre che sussistono a mutuo, nonché delle spese. La Sezione ha pure facoltà di concorrere alle aste nei casi di espropriazione promossa da terzi, quando ciò sia necessario per tutelare i propri crediti. Prima di essere aggiudicata deve provvedere alla vendita degli immobili nel più breve termine possibile, consentendo, ove lo creda, all'acquirente di subentrare nel mutuo. La Sezione può consentire che gli aggiudicatari subentrino nel mutuo, pagando, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, gli arretrati di mora e le spese.

- Titolo III° -

- Cartelle di Credito Edilizio -

- Art. 13° -

La Sezione di Credito Edilizio, in corrispondenza dei mutui concessi per costruzioni di case popolari, potrà creare ed emettere cartelle fino a un ammontare di 8 volte il capitale versato.

- Art. 14° -

Le cartelle di Credito Edilizio frutteranno un interesse uguale

a quella dei prestiti in corrispondenza dei quali si emettono.

L'interesse sarà pagabile in rate semestrali. Il taglio delle obbligazioni sarà di L. 500 con facoltà nella Sezione di emettere titoli quintupli e decupli.

- Art. 15° -

Le cartelle di credito edilizio sono tenute da un registro a matrice e portano un numero progressivo continuo. Le cartelle saranno di due specie secondo il diverso taglio d'interesse. Possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore.

- Art. 16° -

La matita delle cartelle edilizie emesse è garantita dalla matita delle ipoteche prete e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle cartelle tanto che queste possano dare al loro portatore altre ragioni se non esclusivamente contro la Sezione di Credito Edilizio.

- Art. 17° -

Le cartelle di credito edilizio devono portare l'indicazione del taglio dell'interesse e della data della deliberazione del Comitato Amministratore che ne ordina la creazione, nonché le firme e il bollo a bene della Sezione autonoma. Tutte sono controfirmate dal Commissario Esecutivo.

Dalla eseguita creazione si redatto processo verbale che viene sottoscritto dalle persone le cui firme figurano sulle cartelle.



Art. 18.

Si procede al rimborso delle cartelle in circolazione in
cinque estrazioni semestrali a sorte di tante cartelle quante corrispon-
dono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute nei mesi
scorsi nel semestre precedente, nonché all'importo di quanto altro
risultò versato in numerario nel semestre precedente per restituzione
anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione
non esatte si hanno dalla Sezione come esatte, esclusa qua-
lunque eccezione.

Titolo IV.
Amministrazione.

Art. 19.

La Sezione del Credito Edilizio è amministrata da un Comi-
tato Amministratore composto di 9 membri, e cioè del Presidente,
del Vice Presidente e del Consigliere Delegato dell'Istituto Natio-
nale di Credito per la Cooperazione, che sono di diritto rispettivamente
Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato della Sezione
e di altri sei membri eletti dagli Istituti partecipanti alla
costituzione del capitale della Sezione, secondo le modalità che la
hanno stabilita nel regolamento. Per la elezione dei membri del Co-
mitato Amministratore, ciascun partecipante versa un voto ogni
100.000 lire di capitale sottoscritte.

Al Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato si
uniscono in carica fino a chi conservano il rispettivo ufficio nell'...



Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione; gli altri membri
tre trienni in carica tre anni e loro rieleggibili

Quando uno dei membri eletti venga a cessare dalla carica
prima dello spirare del triennio gli Istituti partecipanti, procedo-
no alla sua sostituzione e il nuovo membro rimarra in carica per
il tempo in cui vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 20°.

Il Comitato Amministratore e investito dei piu ampi poteri
per la gestione della Sezione.

Allo delibera le operazioni di prestito, i contratti di mutuo,
le iscrizioni, le rinunce e cancellazioni ipotecarie le azioni giudizi-
quarie, le eventuali comper e aggiudicazioni di immobili, le cessioni
in, i trasferimenti, le transazioni e in genere tutti gli altri atti
giudiziali e stragiudiziali, gli interessi e le promozioni sui mutui,
la creazione e l'esistenza delle cartelle e quanto altro vede necessa-
rio all'Amministrazione della Sezione.

Il Comitato nomina e revoca tutti gli impiegati della Se-
zione.

Il Comitato domanda ad una Giunta composta del Pre-
sidente, del Consigliere Delegato e di un altro membro la forma-
zione del bilancio secondo le norme stabilite nel presente Statuto
e sulle indicazioni del Comitato stesso.

Il Comitato puo demandare alla Giunta l'esercizio di deter-
minate funzioni e poteri.



Art. 21°

La rappresentanza legale della Sezione spetta al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al Direttore Generale in unione al Consigliere Delegato. Per determinati affari il Consiglio può delegare la firma ad un Consigliere e al Direttore Generale separatamente.

Art. 22°

Il Comitato si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il Presidente lo reputi necessario o almeno tre membri lo richiedano. Per la validità della adunanza occorre l'intervento di 5 membri.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza di voti dei membri presenti, e parità di voti prevale quello del Presidente.

Li membri del Comitato è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta: ai membri non residenti in Roma sono rimborsate inoltre le spese di viaggio e di soggiorno nelle misure che saranno stabilite dal Comitato.

Art. 23°

Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione è il Direttore Generale della Sezione, e in tale qualità gli è affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 24°

Per la sorveglianza sulle operazioni della Sezione e per la revisione del bilancio è istituito un collegio di Sindaci composto

di 3 membri effettivi e due supplenti, che saranno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di Commercio.

Due Sindaci effettivi e un supplente saranno nominati dagli Istituti partecipanti alla costituzione del capitale della Sezione con le stesse norme stabilite per la scelta dei membri del Comitato; l'altro Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno nominati dall'assemblea dei partecipanti dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione.

I Sindaci supplenti sono chiamati a sostituire i titolari nei casi e nei modi indicati dall'art. 183 (ultimo capoverso) del Codice di Commercio.

La retribuzione dei Sindaci è fissata annualmente dal Comitato amministrativo.

Titolo 4° Bilancio. Utili. Riserve.

Art. 25°.

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ciascun anno. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio la Giunta di cui all'art. 24 deve presentare il bilancio al Comitato Amministrativo che lo rimetterà ai Sindaci per le opportune verifiche.

Il Comitato Amministrativo, udita la relazione dei Sindaci procederà all'approvazione del bilancio non oltre il 31 marzo.

Il bilancio deve essere steso con le più rigorose norme di prudenza e indicare in particolare le risultanze attive e passive del



(7°)
L'esercizio gli utili realmente conseguiti, le spese e le perdite.

Nonno comprende tra le perdite le semestralità accitate, le spese legali e simili. I recuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte acquisite.

Art. 26°

Oltre le spese speciali della Sezione, sarà a carico della medesima una quota delle spese generali dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, nella misura che sarà determinata dal Comitato Amministratore d'accordo col Consiglio d'Amministrazione dello stesso Istituto.

Sugli utili netti annuali della Sezione sarà prelevato il 20% per destinarlo al fondo di riserva quindi sarà corrisposto agli enti partecipanti un interesse fino al cinque per cento sul capitale da essi versato e la residua somma eventuale sarà devoluta al fondo di riserva.

Art. 27°

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse ai partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Titolo IV°

Vigilanza governativa.

- Art. 28° -

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio è soggetta alla vigilanza del Ministero per l'Industria, Commercio e Lavoro e del Ministero del Tesoro.

- Art. 29° -

La Sezione deve inviare al Ministero Industria Commercio e Lavoro e al Ministero del Tesoro:

- 1) la situazione a fine di ogni mese
- 2) il bilancio annuale e chiusura dell'esercizio
- 3) la dimostrazione dei prestiti dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

I Ministeri preposti alla vigilanza hanno facoltà di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi.

Le situazioni mensili saranno formate in base ai modelli che verranno stabiliti dal Ministero per l'Industria, Commercio e Lavoro di concerto col Ministero del Tesoro.

- Art. 30° -

Oltre la Sezione di Credito Edilizio ha sede un Commissario Governativo nominato con Decreto Ministeriale su proposta del Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro di concerto col Ministro del Tesoro.

Il Commissario invigila sull'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti, dello statuto della Sezione; assiste all'adunanza del Comitato Amministratore; fa le eventuali osservazioni sulle



48
proposte e sui provvedimenti che vi si deliberano, quando le si
puta contrarie alle leggi, ai regolamenti e allo Statuto, infer-
mandone subito i Ministri per l'Industria e per il Tesoro:
può prendere visione dei libri e delle scritture e accertare lo
Stato della cassa, rinviare la creazione e la emissione delle
cartelle di portofoglio e l'annullamento di quelle estratte e an-
terrate; controfirmare le cartelle, le situazioni mensili e tutti i docu-
menti che la Sezione si tenuta a comunicare ai Ministri.

- Art. 31° -

Il Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro entro
otto giorni dalla data della comunicazione avente luogo con decreto
di concerto col Ministro del Tesoro, dichiarare la nullità delle deli-
berazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti allo Statuto, dandone
notizia al Comitato.

- Art. 32° -

Il Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro, di concer-
to col Ministro del Tesoro è in facoltà di fare eseguire in ogni
tempo ispezioni alla Sezione.

I risultati delle ispezioni devono essere sempre comunicati al
Comitato.

Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'Atti-
va della Sezione o si riscontrino violazioni delle disposizioni statu-
tarie e altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministra-
zione, il Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto
col Ministro del Tesoro, può promuovere con decreto Reale, sentiti

to il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Comitato.

Nell'atto di scioglimento del Comitato è nominato un Commissario Regio, il quale, nel termine di tre mesi, prorogabile a tre con decreto Reale, promuove la nomina del nuovo Comitato, secondo le norme stabilite nel presente Statuto.

Titolo II

Scioglimento e liquidazione. Modificazioni allo Statuto. Regolamento interno.

Art. 33

La Sezione di Credito Edilizio potrà sciogliersi per deliberazione del Comitato Amministratore nel caso che si accerti la perdita di $\frac{1}{4}$ del capitale.

La liquidazione della Sezione sarà attuata dall'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione che la compirà a mezzo di un proprio delegato in unione con un delegato del Comitato Amministratore della Sezione.

Le modalità della liquidazione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto con quello del Tesoro.

Al residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli enti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 34

Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate dal Comitato Amministratore della Sezione d'accordo col Consiglio



80
di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Credito per la
Cooperazione e approvate con Decreto Reale promosso dal Ministro
per l'Industria Commercio e Lavoro, di concerto col Ministro del
Credito, sentito il Consiglio di Stato.

Le proposte di modificazione partono dal Comitato
da tanti partecipanti alla costituzione della Sezione che rap-
presentino un quarto del capitale sociale da essa conferito.

- Art. 55° -

Tutte le deliberazioni di scioglimento della Sezione quan-
to quelle di riforma dello Statuto devono essere deliberate con il
voto favorevole di almeno sette membri del Comitato Ammini-
stratore.

- Art. 56° -

Un regolamento da approvarsi dal Comitato disciplina tutto
quanto si attiene all'ordinamento e all'esercizio della Sezione.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, pre-
nde atto dello schema di Statuto della costituenda Sezione autonoma
di credito edilizio presso l'Istituto Nazionale per la Cooperazione
e delega il Consigliere Delegato ed il Consigliere Verardo ad
intervenire all'atto costitutivo, in rappresentanza dello Istituto, nella
intesa che questo intende con ciò di avere interamente esercitato la
facoltà ad esso attribuita di mutare capitali a società coo-
perative per la costruzione di case operaie ed economiche.

11

III Abolizione della franchigia telegrafica e provvedimenti relativi.

Il Consigliere delegato riferisce che per effetto di un decreto susseguente del 27 marzo scorso, col 1° luglio prossimo si sopprime la franchigia postale e telegrafica accordata con speciali disposizioni di legge a favore degli enti autonomi che hanno bilanci propri.

Il Ministero delle Poste, fino ad ora, si ha dato partecipazione della spesa per la sola franchigia telegrafica, sicché ha potuto spendere che quella postale sia conservata.

Ma, per quanto riguarda la franchigia telegrafica, nell'attuale temperamento si è potuto ottenere. Ne deriva una grave difficoltà nei nostri rapporti con gli Agenti Generali, perché viene ad essere spostata una delle condizioni del contratto di Agenzia. Si metteranno a disposizione a qualche provvedimento di compensazione per gli Agenti Generali. È ovvio che il sistema di accordare loro la rivalta delle spese telegrafiche sarebbe poco pratico, e pericoloso.

Il Consigliere delegato chiede pertanto al Consiglio l'autorizzazione di mandare a studiare, in relazione ai margini in offerta dalle tariffe, se e quale modificazione si possa apportare ai saggi delle promissioni di acquisto, per compensare gli Agenti Generali di questo maggior onere.

Il Consiglio prende atto, approvando.

12
Vendita di uno stabile di proprietà dello Istituto a Firenze.

Il Consiglio delegato riferisce che, in esecuzione del mandato affidatogli dal Consiglio di Amministrazione in adunanza del 13 giugno corrente, di procurare offerte definitive per la compra-vendita dello stabile di proprietà dell'Istituto in Firenze denominato "Palato di Via Ro, una" chiamo l'Avv. Giuseppe Ferri e il Prof. Carlo Lucarelli dai quali era pervenuta separata offerta per l'acquisto dello stesso stabile al prezzo di $\text{L. } 3.000.000$; e dopo di aver loro dichiarato che l'una e l'altra offerta, oltre che nel prezzo, si equivalgono anche nei riguardi delle altre modalità della compra-vendita, li avvertì che nel termine di tre ore, le quali scadevano alle ore 18 del detto giorno 13 giugno, avrebbero dovuto presentare nuove offerte, che sarebbero state definitive, e la cui apertura sarebbe stata fatta dal Comitato in detta ora.

Pervenute infatti le due nuove offerte, il Comitato, in base ad un attento e preciso loro confronto, accertò che l'offerta migliore per l'Istituto era quella presentata dall'Avv. Ferri che, oltre ad altri vantaggi per l'Istituto medesimo, conteneva pure un aumento di $\text{L. } 20.500$ sul prezzo di lire $3.000.000$, e siccome risultò che, anche corrispondendo dall'Istituto al gestore dello stabile Cav. Corletti, che aveva procurato il compratore, la mediazione prevista dalla con-

venzione per l'Amministrazione dello Stabile, e che, d'accordo con lo stesso Corlitti fu stabilita in L. 12.000, l'offerta dello Avv. Ferioli rimaneva per sempre superiore a quella del Prof. Mercati, così il Comitato dichiarò accettata l'offerta dello stesso Avv. Ferioli.

Il Consiglio delegato chiede pertanto al Consiglio la ratifica di tale accettazione d'offerta.

Il Consiglio

Letta la relazione del Consiglio delegato, ratifica la dichiarazione di accettazione dell'offerta presentata dall'Avv. Giuseppe Ferioli per sé e per i suoi Consorti Luigi Luigi Bernardi di Bologna, Guido Cavicchi di Pesto, Pietro Baletti di Parma e altre persone che sarà per nominare, e in conseguenza approva la proposta vendita allo stesso Avv. Ferioli e Consorti, per il prezzo di L. 3.020.500, netto da qualunque spesa fatta, diritti mediazione ecc. tranne la mediazione di L. 12.000 da pagarsi dall'Istituto al gestore Cav. A. Corlitti, dello Stabile di proprietà dell'Istituto in L. 12.000, consistente nel colto detto "Plotto" di Via Roma, con fronti sulla stessa Via Roma e sulle vie Paoletti, Brunelleschi e Rodighi, ai numeri 1 e 3, 1, 2 e 4, 2; ed all'uso autorizza lo stesso Consiglio delegato Prof. Alberto Benedini a procedere personalmente o per mezzo di procuratore,

in unione al Podigiere di Amministrazione Comm. S. Fran-
cesco Guerra, Delegato a concorrere nella firma degli atti
legali, alla stipulazione del relativo atto, a risuotere il
prezzo di vendita, a rilasciare quietanza, a munire a
l'iscrizione dell'ipoteca legale sullo stabile sopramenzionato con
dispensa del Conservatore delle Ipoteche di Firenze dall'ac-
eguire tale formalità esonerandolo da qualunque responsabi-
tà al riguardo, e ad inserire nell'atto a stipularsi tutti i
patti, le condizioni e le dichiarazioni, che, nell'interesse e
nel nome dell'Istituto, riterrà opportune.

Dopo di ciò, il Vice Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Vice Presidente

V. Magliani

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

Adolfi